

<<=segue

PUGLIA	TRANI	BA	07	47.420.579,89	-162.261,79	2.844.706,93	neg.
PUGLIA	SANNICANDRO GARGANICO (*)	FG	06	10.200.063,92	473.727,00	475.654,01	100
PUGLIA	MONTEMESOLA	TA	04	6.803.192,31	507.924,62	758.444,65	149
PUGLIA	GINOSA	TA	07	8.418.327,98	612.891,43	1.073.699,80	175
SICILIA	ARAGONA	AG	06	3.882.820,76	353.777,95	340.042,36	96
SICILIA	SERRADIFALCO	CL	05	1.975.209,23	185.900,11	321.841,42	173
SICILIA	GIARRE	CT	07	29.169.567,72	1.072.223,69	2.031.264,28	189
SICILIA	SCALETTA ZANCLEA	ME	03	2.336.929,40	311.533,45	173.840,09	56
SICILIA	POZZALLO	RG	06	9.805.731,38	1.302.936,55	1.252.999,69	96
SICILIA	MODICA	RG	07	38.663.231,76	-3.454.106,00	3.232.960,91	neg.
SICILIA	COMISO	RG	07	22.325.397,45	1.086.767,98	2.047.114,74	188
SARDEGNA	TRESNURAGHES	OR	02	513.115,00	274.899,14	60.298,02	22
SARDEGNA	ULA TIRSO	OR	01	1.129.224,00	235.871,55	87.248,50	37
SARDEGNA	OSILO	SS	04	2.726.613,29	576.913,15	229.110,32	40
Totale generale	N. 63 enti			839.400.730,42	45.079.277,41	73.304.545,69	163

(*) = da ulteriore verifica il dato del conto del patrimonio "debiti per finanziamento" sembrerebbe essere di 4.575.213, come da nota dell'ente del 30/4/2009.



PROSPETTO N. 6 -

Disavanzi presunti 2008
Elenco degli enti con disavanzo di amministrazione al 31-12-2008
Rapporto % con la popolazione

REGIONE	ENTI	PR	CLASSE DEM.	DISAVANZO 2008	POPOLAZIONE	Rapporto pro-capite	Persistenza temporale							
							2005	2006	2007	2008	2009	2010		
PIEMONTE	ALESSANDRIA	AL	08	2.399.827,58	85.438	28,09						2007	2008	
PIEMONTE	ARGENTERA	CN	00	150.791,70	101	1.492,99				2005	2006	2007	2008	
LOMBARDIA	SAN GIOVANNI BIANCO	BG	04	415.000,00	4.996	83,07							2008	
VENETO	GAIBA	RO	02	6.605,72	1.136	5,81							2008	
VENETO	BADIA POLESINE	RO	06	37.419,11	10.431	3,59							2008	
EMILIA ROMAGNA	CESENATICO	FC	07	25.558,71	21.716	1,18							2008	
EMILIA ROMAGNA	SARMATO	PC	03	6.570,00	2.589	2,54							2008	
TOSCANA	CAMPI BISENZIO	FI	07	10.632.452,33	37.249	285,44					2006	2007	2008	
TOSCANA	VIAREGGIO	LU	08	6.461.149,12	61.103	105,74							2008	
TOSCANA	FIVIZZANO	MS	06	2.687.823,58	9.174	292,98				2006	2007	2008		
TOSCANA	BUTTI	PI	05	55.704,67	5.431	10,26							2008	
TOSCANA	PISTOIA	PT	08	6.057.379,86	84.274	71,88							2008	
MARCHE	FALCONARA MARITTIMA	AN	07	2.083.357,67	28.349	73,49					2006	2007	2008	
LAZIO	PIGNATARO INTERAMNA	FR	03	691.744,22	2.447	282,69		2004	2005	2006	2007	2008		
LAZIO	MONTE ROMANO	VT	02	514.360,39	1.939	265,27							2008	
LAZIO	CORI	LT	06	141.098,59	10.529	13,40					2006	2007	2008	
LAZIO	PRIVERNO	LT	06	315.976,53	13.133	24,06						2007	2008	
ABRUZZO	ROSELLO	CH	00	100.000,00	342	292,40	2001					2006	2007	2008
ABRUZZO	PENNA SANT'ANDREA	TE	02	86.302,53	1.761	49,01							2007	2008
CAMPANIA	BATTIPAGLIA	SA	07	8.962.628,89	50.359	177,97				2005	2006	2007	2008	
CAMPANIA	MERCATO SAN SEVERINO	SA	07	1.181.963,83	20.362	58,05							2007	2008
CAMPANIA	ROCCAGLIORIOSA	SA	02	46.709,00	1.734	26,94							2008	
BASILICATA	MONTEMILONE	PZ	03	501.726,27	2.000	250,86							2007	2008
PUGLIA	PESCHICI	FG	04	946.660,25	4.335	218,38							2008	
CALABRIA	LAGO	CS	04	469.000,00	3.096	151,49							2007	2008
CALABRIA	PALERMITI	CZ	02	30.000,00	1.436	20,89				2005	2006	2007	2008	
CALABRIA	CASTELSIANO	KR	02	246.466,35	1.273	193,61				2005	2006	2007	2008	
SICILIA	SCALETTA ZANCLEA	ME	03	149.629,15	2.578	58,04				2005	2006	2007	2008	
N. 28 Enti				45.403.906,05	469.311	96,75								

PROSPETTO N. 7 -

Disavanzi presunti 2008
Comuni con disavanzo di amministrazione - esercizio 2008
- disavanzo per regione e classe demografica

REGIONE	DATI	CLASSE DEMOGRAFICA										Disavanzi presunti		
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10	
PIEMONTE	n. enti	1									1			2
	disavanzo	150.791,70									2.399.827,58			2.550.619,28
LOMBARDIA	n. enti					1								1
	disavanzo					415.000,00								415.000,00
VENETO	n. enti			1				1						2
	disavanzo			6.605,72				37.419,11						44.024,83
EMILIA ROMAGNA	n. enti				1				1					2
	disavanzo				6.570,00				25.558,71					32.128,71
TOSCANA	n. enti						1	1	1		2			5
	disavanzo						55.704,67	2.687.823,58	10.632.452,33	12.518.528,98				25.894.509,56
MARCHE	n. enti								1					1
	disavanzo								2.083.357,67					2.083.357,67
LAZIO	n. enti			1	1				2					4
	disavanzo			514.360,39	691.744,22			457.075,12						1.663.179,73
ABRUZZO	n. enti	1		1										2
	disavanzo	100.000,00		86.302,53										186.302,53
CAMPANIA	n. enti				1				2					3
	disavanzo			46.709,00					10.144.592,72					10.191.301,72
BASILICATA	n. enti				1									1
	disavanzo				501.726,27									501.726,27
PUGLIA	n. enti					1								1
	disavanzo					946.660,25								946.660,25
CALABRIA	n. enti			2			1							3
	disavanzo			276.466,35			469.000,00							745.466,35
SICILIA	n. enti				1									1
	disavanzo				149.629,15									149.629,15
n. enti		2	0	6	4	3	1	4	5	3	0	0		28
equilibrio														
effettivo		250.791,70	0,00	930.443,99	1.349.669,64	1.830.660,25	55.704,67	3.182.317,81	22.885.961,43	14.918.356,56	0,000,00	0,000,00		45.403.906,05

11 Il dissesto finanziario degli Enti locali

Cons. Andrea Liotta

11.1 Il sistema normativo vigente

L'istituto giuridico del dissesto finanziario degli Enti locali era stato introdotto nell'ordinamento con una norma del 1989³¹⁴ ed aveva trovato, dopo varie modifiche, assetto nella disciplina del titolo VIII della parte II del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La modifica all'art. 119 della Costituzione operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che postula una finanza pubblica non più accentrata e una piena autonomia finanziaria di entrata e di spesa per gli Enti locali, ha determinato un periodo transitorio in cui non sono ancora pronte le nuove regole di finanza pubblica e dove l'adeguamento delle vecchie crea, a volte, distorsioni attuative.

In questo contesto ancora fluido, il legislatore ordinario, per intanto, si è preoccupato di intervenire sulla parte dell'istituto del dissesto relativa al risanamento, smantellando il sistema che si era consolidato nel TUEL e, con l'art. 31, comma 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), prima, e con l'art. 5 della legge 28 maggio 2004 n.140, poi, ha ridisegnato un nuovo sistema del risanamento così riassumibile:

- 1) per gli Enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 (8 novembre 2001) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo VIII della parte seconda del T.U. degli Enti locali che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento;
- 2) per gli Enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario dopo l'8 novembre 2001 resta la facoltà di contrarre mutui senza oneri a carico dello Stato per finanziare passività relative a spese di investimento, nonché mutui per il ripiano dell'indebitamento di parte corrente, ma limitatamente alla copertura dei debiti maturati entro la suddetta data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001; ogni altro onere dovrà trovare copertura in risorse proprie dell'Ente non provenienti dall'indebitamento. Fra questi ultimi Enti, quelli che hanno dichiarato il dissesto dopo l'8 novembre 2001 ed entro il 31 dicembre 2003 hanno beneficiato di un contributo da attingere nello stanziamento annuo di € 600.000 per il triennio 2004-2006³¹⁵. Successivamente, il

³¹⁴ Art. 25, d. l. 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 Aprile 1989.

³¹⁵ La Regione siciliana ha emanato la legge n. 8 del 6 febbraio 2006, pubblicata nella G. U. n. 7 dell'8 febbraio 2006, la quale all'art. 4 "interventi a favore dei comuni in stato di dissesto finanziario ha destinato per gli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008, una quota pari a 3.000.000 di euro annui all'erogazione di contributi straordinari per ogni comune capoluogo di provincia che abbia dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2005 (legge Enna), nonché un'ulteriore quota di 1.000.000 di euro annui da destinare complessivamente ai comuni non capoluogo per le stesse finalità.

Legislatore è ancora intervenuto con il D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito dalla legge n. 222/2007) il cui art.24 dispone un " Sostegno Straordinario ai Comuni in dissesto" e con il D.L. n. 248/2007 (convertito dalla legge n. 31/2008) il cui art. 40, prorogando precedenti termini, ha consentito l'estensione del sostegno straordinario a molti dissesti successivi alla riforma costituzionale.

- 3) Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del TUEL, possono essere inseriti nella massa passiva tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato³¹⁶, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256, comma 11, del suddetto testo unico³¹⁷.

11.2 Enti in dissesto

È possibile, sulla base della diversa disciplina applicabile, suddividere gli Enti dissestati a seconda delle diverse risorse esterne utilizzabili per il finanziamento delle passività. Risulta allora che:

- n. 412 Enti hanno dichiarato lo stato di dissesto entro l'8 novembre 2001, per i quali lo Stato ha assicurato incondizionatamente il pagamento degli oneri del mutuo per il risanamento;
- n. 6 Enti lo hanno dichiarato dopo l'8 novembre 2001 ed entro il 31 dicembre 2003, per cinque dei quali è stato disposto il contributo statale ex art. 5 della legge n. 240/2004;
- n. 18 Enti hanno dichiarato il dissesto dopo 1 gennaio 2004. Per questi ultimi è possibile attingere al contributo straordinario dello Stato (D.L. 159/2007 come modificato dal D.L. n. 248/2007).

³¹⁶ Stante la netta separazione di compiti e di competenze tra la gestione passata e quella corrente (d.l. n. 8 del 1993), l'amministrazione locale deve occuparsi esclusivamente del bilancio risanato al fine di non ricadere nel disavanzo. L'attuale disciplina dell'ipotesi del bilancio stabilmente risanato è contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000, titolo VIII, capo IV. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla nomina dell'organo straordinario di liquidazione, il Consiglio dell'ente è tenuto a deliberare e a presentare al Ministero dell'Interno, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato; l'ipotesi di bilancio, deve riferirsi all'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale è stato dichiarato il dissesto qualora per tale anno sia stato validamente approvato il bilancio di previsione; viceversa all'esercizio in corso qualora non sia stato approvato il bilancio di previsione. Occorre fare, dunque, riferimento all'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato per definire le competenze dell'organo straordinario di liquidazione.

³¹⁷ Nel nuovo assetto permangono, pur tuttavia, i seguenti interventi statali per il risanamento: per tutti gli Enti che dichiarano il dissesto e per i quali le risorse di parte corrente – costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario e al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali – sono disponibili in misura inferiore alla media nazionale e a quella media della fascia demografica di appartenenza, il Ministero dell'Interno assicura, dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, l'adeguamento dei contributi statali quale fattore di consolidamento finanziario della gestione. Il Ministero dell'Interno, per il personale posto in disponibilità, assegna all'ente locale un contributo pari alla spesa relativa al corrispondente trattamento economico, con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità del personale stesso.

- Nei prospetti 1 e 2 sono riportati il numero degli Enti dissestati distribuiti per regione ed anno del dissesto e per classe demografica.

Nel prospetto 3 è indicato il numero degli Enti dissestati (22) per i quali, alla data del 17 febbraio 2009, non era stato depositato il piano di estinzione - inclusi i 9 Enti, con dissesto nel 2007, 2008 e 2009, per i quali non sono ancora scaduti i termini di presentazione, distinti per anno di dichiarazione del dissesto e per classe demografica.

Il prospetto n. 4 dà conto dei mutui accesi sin dal 1989 e fino al 2001 con oneri a carico dello Stato.

Il prospetto n. 5 dà le stesse informazioni ma relativamente al periodo 2002-2007.

Il prospetto n. 6 dà conto dei contributi straordinari elargiti a vari Enti dissestati dopo le modifiche legislative conseguenti alla riforma costituzionale del 2001 ed, infine, con il prospetto n. 7, si riepilogano tutti gli interventi esterni all'ente dissestato poste in essere a supporto del risanamento.

11.3 Procedure di liquidazione

L'indagine di quest'anno, che si avvale delle informazioni fornite dagli O.S.L., (Organi Straordinari di Liquidazione), si è proposta di aggiornare il monitoraggio dell'andamento dell'attività di risanamento dei dissesti dichiarati dopo l'8 novembre 2001 in vigore, quindi, del nuovo sistema normativo, al fine di poter esprimere valutazioni sul raggiungimento, o meno, dell'obiettivo dell'estinzione delle passività che avevano dato luogo allo stato di crisi.

Si tratta di 22 Enti comunali (dissesti non recentissimi) uno dei quali è in procedura straordinaria ex art. 268 bis/ter TUEL (riapertura della gestione straordinaria con nuovo diverso organo di liquidazione).

- Un primo dato importante che viene in rilievo è che 9 Enti hanno adottato la procedura semplificata di cui all'art. 258 TUEL (definizione transattiva delle pretese creditorie nella misura variabile tra il 40 e il 60% del debito) e che per i rimanenti Enti, tranne uno, l'O.S.L. ha dichiarato che tale procedura sarebbe stata auspicabile ma che la mancata disponibilità di sufficienti risorse liquide l'aveva resa impraticabile.
- Il contributo straordinario statale ha interessato 15 Enti in dissesto per importi che, a parte un caso in cui è stata coperta quasi per intero la massa passiva, hanno finanziato questa per valori oscillanti tra 1/6 e 1/2. Di quattro Enti siciliani, due hanno goduto del doppio contributo, erariale e regionale.
- In cinque casi si è reso necessario il ricorso all'accensione di un mutuo con oneri a carico del comune. Per ulteriori tre Enti la decisione di procedere all'indebitamento è in itinere e si prevede, con ogni probabilità, positiva. Per cinque Enti si è deciso di non percorrere questa strada.

- Quattro Enti hanno deciso la vendita di beni immobili disponibili per acquisire risorse liquide da destinare a copertura della massa passiva, altri tre ne denunciano l'impossibilità poiché trattasi di immobili destinati a sede di Enti statali.
- Solo in quattro casi l'O.S.L. ha già depositato il piano di estinzione delle passività. Negli altri casi in ritardo, il Ministero dell'Interno ha notificato una ingiunzione a provvedere in tempi rapidi.
- In risposta a specifica domanda istruttoria, per due Enti, l'O.S.L. ritiene che il comune incorrerà nella gestione straordinaria di cui all'art. 268 bis/ter TUEL. Per un altro caso lo si ritiene probabile.
- Per la significativa entità della massa passiva accertata, pari a euro 578.023.360,00, si pone in evidenza che il comune di Taranto ha aderito alla procedura semplificata ex art. 258 TUEL e che al 31/12/2007 i debiti transatti ammontavano a euro 173 milioni e quelli liquidati e pagati a oltre 97 milioni di euro. Di recente, maggio 2009, l'O.S.L. ed il Comune hanno fatto presente al Ministero dell'Interno che l'adozione del piano di estinzione nei tempi prescritti lascerebbe fuori dalle forme transattive un gran numero di poste debitorie, con aggravio di costi e difficoltà per il definitivo risanamento.

11.4 Considerazioni d'insieme

Raggiungere il risanamento senza alcun intervento erariale, o regionale, per gli Enti locali dissestati è difficile.

Il solo intervento del Ministero dell'Interno diretto ad assicurare trasferimenti erariali in linea con la media della fascia demografica di appartenenza ed il contributo a copertura della spesa per il personale posto in disponibilità, per quanto utili a mantenere il nuovo bilancio riequilibrato, non hanno capacità di incidenza sulle passività pregresse.

È pur vero che il sistema previgente, che assicurava l'intervento erariale –può dirsi– a completa copertura dello squilibrio, non era certo di incentivo all'assunzione delle dovute responsabilità degli Enti per una sana gestione della finanza pubblica locale e che, in qualche caso, aveva generato dissesti meramente strumentali per lucrare le risorse erariali di sostegno. È anche vero, però, che in moltissimi casi il dissesto è stato l'espressione di un malessere socio-economico strutturale particolarmente diffuso in alcune regioni del Sud dove gli Enti locali sono penalizzati dalle minori possibilità di godere di un benessere socio-economico territoriale esistente in altre parti della Nazione.

Allora, il legislatore ordinario, che correttamente ha iniziato a dare attuazione al dettato costituzionale che postula una finanza locale autonoma e responsabile, non poteva non dare altrettanta attuazione a quanto ugualmente asserito nell'art. 119 della Costituzione dove è disposto che "per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,

per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni".

È proprio nell'ossequio a questo dettato costituzionale che si inseriscono le norme statali, o regionali, che prevedono gli interventi straordinari a favore degli Enti in dissesto.

Queste risorse aggiuntive, poste a disposizione delle gestioni straordinarie di liquidazione, consentono, insieme agli sforzi finanziari degli Enti chiamati all'assunzione di responsabilità ora non più declinabili, di raggiungere il risultato del risanamento.

Certo, i tempi previsti dal TUEL in vigore di un altro sistema, si ritiene non siano più attuali ed il dato oggettivo ne è prova. Sempre sulla base del dato oggettivo, che individua solo in due-tre ipotesi l'eventualità di dover ricorrere ad ulteriore procedura straordinaria dopo la chiusura di quella ordinaria attuale, può verosimilmente ritenersi che il nuovo sistema sia complessivamente efficace.

Deve rilevarsi, poi, che la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 TUEL. Essa è apprezzata da tutti gli O.S.L. e, ove possibile, attuata.

È in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltreché, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa.

È di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce.

PROSPETTO N. 1

ENTI DISSESTATI PER REGIONE ED ANNO DEL DISSESTO AL 30/06/2009

REGIONE	DISSESTI																				Totale complessivo	
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008		2009
Piemonte		1	2	1	1																	5
Lombardia		3	3	5	1	1					1											14
Liguria	1			2																		3
Veneto	1			1				1														3
Emilia Romagna	1		4	1		1			1													8
Toscana	3	1																				4
Umbria	2	1				1																4
Marche	2	1	1			1									1							6
Lazio	7	2	5	2	7	3	3	2		1		2		1			1	1	1		2	40
Abruzzo	6	1	1	4	1	1	3															17
Molise	4	4		1	2	1															1	13
Campania	18	18	10	12	22	14	2	1	5		2	1		1	1	1		2		1		111
Puglia	21	4	2	4	2		1												1			35
Basilicata	4	3	3	1	3	2	2	1														19
Calabria	51	22	13	10	11	7	2	3	1		1		1	1	1					3		127
Sicilia	2	3	1	2	2	6	3	1			1						2	1				24
Sardegna	2													1								3
Totale complessivo	125	64	45	46	52	38	16	9	7	1	5	3	1	4	2	2	3	4	2	4	3	436

N.B. I comuni di ARPAIA (dissesto 1992 piano di estinzione 2001) - LUNGRO (dissesto 1989 ex art.25) - SORIANO CALABRO (dissesto 1990 piano di estinzione 1999) sono conteggiati due volte perché in dissesto per una seconda volta.

PROSPETTO. N. 2**ENTI DISSESTATI PER REGIONE E CLASSE DEMOGRAFICA AL 30/06/2009**

REGIONE	CLASSE DEMOGRAFICA												Totale complessivo
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	a.p.	
Piemonte	4	1											5
Lombardia	4	4	3		2	1							14
Liguria	1	1	1										3
Veneto							1	2					3
E. Romagna			4	1	3								8
Toscana		1	1			2							4
Umbria			1	2				1					4
Marche		1	3	1	1								6
Lazio	7	5	7	2	8	2	5	3	1				40
Abruzzo	5	2	5	3	1			1					17
Molise	3	7	2			1							13
Campania	2	15	25	8	12	19	16	11	1		1	1	111
Puglia			4	3	9	16	1	1		1			35
Basilicata		4	5	3	3	2	1		1				19
Calabria	2	20	36	19	30	14	6						127
Sicilia	2	1	5	1	4	5	5	1					24
Sardegna					1	1		1					3
Totale complessivo	30	62	102	43	74	63	35	21	3	1	1	1	436

legenda classi demografiche

00(da 1 a 499 abitanti)

01(da 500 a 1.999 abitanti)

02(da 1.000 a 1.999 abitanti)

03(da 2.000 a 2.999 abitanti)

04(da 3.000 a 4.999 abitanti)

05(da 5.000 a 9.999 abitanti)

06(da 10.000 a 19.999 abitanti)

07(da 20.000 a 59.000 abitanti)

08(da 60.000 a 99.999 abitanti)

09(da 100.000 a 249.999 abitanti)

10(da 250.000 a 499.000 abitanti)

11(da 500.000 in poi)

PROSPETTO N.3**Enti dissestati per i quali, al 17/02/2009 non risulta depositato il piano di estinzione**

REGIONE	ANNO DISSESTO	CLASSE DEMOGRAFICA									Totale complessivo
		00	01	02	03	04	05	06	07	09	
MARCHE	2004				1						1
Totale MARCHE					1						1
LAZIO	2005							1			1
	2006				1						1
	2007							1			1
	2009							1			1
Totale LAZIO					1	1		3			5
MOLISE	2009						1				1
Totale MOLISE							1				1
CAMPANIA	2004					1					1
	2006			1	1						2
	2008			1							1
Totale CAMPANIA				2	1	1					4
PUGLIA	1995						1				1
	2007									1	1
Totale PUGLIA							1			1	2
CALABRIA	2002			1							1
	2003					1					1
	2008		1			2					3
Totale CALABRIA			1	1		3					5
SICILIA	2005	1						1			2
	2006								1		1
Totale SICILIA		1						1	1		3
SARDEGNA	2002					1					1
Totale SARDEGNA						1					1
Totale complessivo		1	1	3	3	6	2	4	1	1	22

legenda classi demografiche

- 00(da 1 a 499 abitanti)
- 01(da 500 a 1.999 abitanti)
- 02(da 1.000 a 1.999 abitanti)
- 03(da 2.000 a 2.999 abitanti)
- 04(da 3.000 a 4.999 abitanti)
- 05(da 5.000 a 9.999 abitanti)
- 06(da 10.000 a 19.999 abitanti)
- 07(da 20.000a 59.000 abitanti)
- 08(da 60.000 a 99.999 abitanti)
- 09(da 100.000 a 249.999 abitanti)
- 10(da 250.000 a 499.000 abitanti)
- 11(da 500.000 in poi)

PROSPETTO N. 4

Enti in dissesto - mutui concessi dal 1990 al 2001 con oneri a carico dello Stato

REGIONE	Dati	ANNO MUTUO											Totale complessivo	
		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000		2001
Piemonte	n.ente							2	2					4
	mutuo							59	409					468
Lombardia	n.ente			2				1	4	1	1		1	12
	mutuo			264			2.012	91	496	162	314		126	3.464
Liguria	n.ente			1			1			1				3
	mutuo			778			82			650				1.511
Veneto	n.ente			1				1						2
	mutuo			12.626				479						13.106
E. Romagna	n.ente			1		1	2	1	1	1				7
	mutuo			1.988		297	1.360	941	679	789				6.053
Toscana	n.ente		1	1				1				1		4
	mutuo		520	425				2.667				656		4.268
Umbria	n.ente		1			1		1	1					4
	mutuo		478			8.824		1.103	590					10.994
Marche	n.ente		1				1	1	1					4
	mutuo		89				802	564	441					1.896
Lazio	n.ente	1	1	5	1		1	2	13	3	1		2	30
	mutuo	2.392	229	1.963	393		422	5.833	28.483	3.208	1.002		2.938	46.862
Abruzzo	n.ente		1	3	1		1	1	6	1	1			15
	mutuo		301	232	1.279		61	484	15.744	661	1.310			20.073
Molise	n.ente		2	3				4			1			10
	mutuo		382	514				1.107			927			2.929
Campania	n.ente		1	8	1		1	4	24	14	11	5	7	76
	mutuo		443	5.242	375		355	10.960	77.208	337.517	26.145	25.819	23.839	507.903
Puglia	n.ente	1	4	5	1	1	2	4	5	1	1	1	1	27
	mutuo	1.638	1.639	6.114	1.484	1.383	548	6.827	18.432	1.800	2.537	2.112	1.534	46.049
Basilicata	n.ente			1				2	2	3	4		2	14
	mutuo			1.078				1.109	3.516	3.711	5.438		2.183	17.035
Calabria	n.ente	1		13	8	4	8	8	22	11	13	9	4	101
	mutuo	248		13.203	8.611	3.266	11.348	13.774	30.819	20.071	18.778	22.290	5.554	147.962
Sicilia	n.ente							1	3	4	4	1	2	15
	mutuo							933	2.176	12.436	10.026	3.785	3.831	33.187
Sardegna	n.ente		1			1								2
	mutuo		724			6.690								7.414
TOTALE ENTI		3	13	44	12	8	19	34	84	40	37	17	19	330
TOTALE MUTUO		4.277	4.806	44.427	12.142	20.460	16.990	46.931	178.994	381.006	66.477	54.661	40.004	871.175

PROSPETTO N. 5**ENTI IN DISSESTO - MUTUI CONCESSI DAL 2002 AL 2007 a carico dello Stato**

(migliaia di euro)

REGIONE	DATI	ANNO						Totale complessivo
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Veneto	n. ente	1						1
	mutuo	5.103						5.103
Marche	n. ente			1				1
	mutuo			1.304				1.304
Lazio	n. ente		2	1				3
	mutuo		1.628	1.007				2.635
Abruzzo	n. ente	1			1			2
	mutuo	1.747			1.109			2.856
Molise	n. ente	1						1
	mutuo	972						972
Campania	n. ente	7	10	3		9	1	30
	mutuo	154.900	29.144	7.459		46.263	4.857	242.624
Puglia	n. ente	1	1	3		1		6
	mutuo	3.903	1.734	6.422		1.331		13.390
Basilicata	n. ente	1	3			1		5
	mutuo	458	57.616			7.062		65.136
Calabria	n. ente	6	7	2	1	5		21
	mutuo	14.599	14.609	4.677	1.037	11.964		46.886
Sicilia	n. ente	1	1	2		2		6
	mutuo	5.543	2.899	1.543		7.915		17.900
TOTALE ENTI		19	24	12	2	18	1	76
TOTALE MUTUO		187.228	107.629	22.413	2.146	74.534	4.857	398.807

PROSPETTO N. 6

UFFICIO RISANAMENTO FINANZIARIO ENTI LOCALI DISSESTATI
Elenco degli enti dissestati che hanno ricevuto la Contribuzione Erariale
dopo approvazione legge costituzionale n.3/2001 (art.norm.246)

(in euro)

REGIONE	ENTE	PR	anno ipotesi bilancio riequilibrato	Data delib. dissesto	Legge 140/2004 art.5	D.L.159/07 art.24	D.L.248/07 art.40	Contributi Regionali	Altri Contributi	TOTALE
Calabria	CASSANO ALLO IONIO	CS	1993	06/10/92	0	0	9.242.227	0	0	9.242.227
Calabria	ROCCABERNARDA	KR	2003	28/11/92	441.079	0	1.917.205	0	0	2.358.285
Calabria	UMBRIATICO	KR	2002	21/12/01	126.320	0	840.085	0	0	966.405
Campania	MOSCHIANO	AV	2006	23/06/05	0	900.000	-198.269	0	0	701.731
Campania	PATERNOPOLI	AV	2006	29/06/06	0	1.600.000	-587.935	0	0	1.012.065
Campania	PONTELANDOLFO	BN	2003	21/05/03	330.907	1.914.179	-24.901	0	0	2.220.185
Campania	ROCCAMONFINA	CE	2004	28/05/04	0	2.800.000	-286.724	0	0	2.513.276
Lazio	PIGNATARO INTERAMNA	FR	2006	22/12/05	0	1.574.456	-197.098	0	0	1.377.358
Lazio	PONTINIA	LT	2005	17/05/04	0	0	0	0	0	0
Lazio	BORGOROSE	RI	2002	17/04/02	590.190	0	1.114.319	0	0	1.704.509
Marche	MALTIGNANO	AP	2004	04/08/04	311.503	1.005.000	-2.073	0	0	1.314.430
Puglia	TARANTO	TA	2007	17/10/06	0	130.553.684	-7.399.831	0	0	123.153.853
Sicilia	RAMACCA	CT	2005	29/11/05	0	4.210.265	-673.674	1.080.000	0	4.616.592
Sicilia	ENNA	EN	2006	23/12/05	0	5.400.000	-587.080	4.800.000	0	9.612.920
Sicilia	ALI'	ME	1996	22/08/95	0	0	757.773	0	0	757.773
Sicilia	GALLODORO	ME	2005	31/05/05	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
TOTALE					1.800.000	149.957.584	3.914.025	7.080.000	0	162.751.609

PROSPETTO N. 7

Interventi esterni all'ente dissestato funzionali al risanamento

(in migliaia di euro)

Mutui concessi a tutto il 2001	871.175
Mutui concessi dal 2002 al 2007	398.807
Totale mutui a carico dello Stato	1.269.982
Contribuzione erariale	155.672
Contribuzione regionale	7.080
Totale contributi	162.752